

Reg. n. 202224

Verona, 22 DIC. 2020

## PROROGA DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA

TRA

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera con sede in Verona (VR), Via Valverde n. 42 – codice fiscale e partita IVA 02573090236, rappresentata dal Dott. Gabriele Gatti, in qualità di Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale dell'Azienda U.L.S.S. 9, giusta deliberazione n. 518 del 25/06/2020, in nome e per conto della quale agisce.

E

l'Associazione A.M.O. Baldo Garda ONLUS – Associazione per l'Assistenza Domiciliare Malato Oncologico, con sede legale in Bardolino (Vr), Codice Fiscale 03308620230, di seguito indicata Associazione A.M.O. nella persona del Presidente sig.ra Carla De Beni.

PREMESSE

La presente convenzione è finalizzata allo sviluppo delle Cure Palliative e all'innalzamento della qualità dei servizi nell'ambito dell'Azienda ULSS 9, in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Veneto con L.R. n. 7/2009 e dalla legge nazionale n. 38/2010.

In ottemperanza a tale normativa, l'Azienda ULSS ha attivato nel 2016 l'U.O.C. Cure Palliative.

I principali obiettivi di tipo organizzativo della Rete di Cure Palliative sono rappresentati dalla tempestività di intervento e dalla continuità dell'assistenza per consentire al malato e alla sua famiglia di accedere rapidamente alle cure ("Simultaneous Care") dal momento in cui compare il bisogno e di poterne usufruire poi senza soluzione di continuità.

A tale modello si conforma l'attività dell'Associazione A.M.O., operante nell'ambito del territorio Baldo Garda e zone limitrofe, dal 2003 a tutt'oggi, i cui obiettivi sono:

- consentire alla persona malata un'assistenza domiciliare
- rispettare in ogni modo la libera scelta dell'ammalato
- assicurare la continuità delle cure a domicilio
- assicurare il sostegno ai familiari
- evitare ricoveri inutili e inappropriati

tutto questo attraverso un'assistenza che prevede :

- una rapidità di attivazione (entro le 24 ore)
- la stabilità degli operatori
- la continuità delle cure, comprendendo con questo la disponibilità infermieristica e la consulenza telefonica nelle 24 ore, inclusi i fine settimana ed i giorni festivi.

Tale operatività si avvale di Medici Palliativisti, Medici di Medicina Generale, Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Socio Sanitari e Volontari.

Ciò' premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART.1**

La Convenzione è rivolta all'assistenza palliativa domiciliare dei pazienti residenti nel Distretto 4 dell'Ovest Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

La richiesta ADIONCO potrà essere attivata dal Medico Medicina Generale (MMG), dal paziente stesso, dall'U.O.C. Cure Palliative, dalla segnalazione dell'Assistente Sociale o dal Reparto di degenza.

#### **Criteri di inclusione per assistenza domiciliare A.M.O.**

Pazienti che necessitano di cure palliative domiciliari con aspettativa di vita inferiore a 3 mesi e/o I.K.< 40 a giudizio del Medico proponente.

#### **Criteri di esclusione**

- Paziente solo a domicilio
- Mancanza di adeguata motivazione familiare
- Struttura abitativa non idonea.

#### **Condizioni essenziali per l'attivazione dell'assistenza sono:**

- il desiderio dell'ammalato e della famiglia di proseguire le cure a domicilio
- una situazione ambientale e familiare favorevole
- l'accettazione, ove possibile, da parte dell'ammalato e/o del familiare leader di un "consenso informato" al piano di cure
- l'effettuazione della valutazione multidimensionale UVMD secondo le modalità ADI - Cure Palliative
- in situazioni di urgenza sarà sufficiente informare il Direttore U.O.C. di Cure Palliative, tramite e-mail e/o contatto telefonico, ed effettuare successivamente l'UVMD.

#### **ART. 2**

L'Associazione A.M.O., in relazione ai pazienti di cui potrà farsi carico secondo i criteri all'art. 5, si impegna a fornire presso il domicilio dei pazienti:

- un'attività infermieristica domiciliare in elementi operativi quali la continuità del servizio (fine settimana e giorni festivi), la disponibilità infermieristica (h 24) e la stabilità dell'equipe;
  - la presa in carico del paziente che dovrà avvenire entro 24 ore dalla segnalazione, con primo accesso domiciliare ed invio via e-mail al Punto ADI distrettuale del modulo di arruolamento;
  - trattamento completo e coordinato per tutto ciò che riguarda la qualità di vita dei pazienti oncologici in fase avanzata e/o terminale di malattia ad integrazione dell'attività del MMG per i pazienti in regime ADI;
  - controllo del dolore e degli altri sintomi di sofferenza con trattamenti farmacologici, tecnologici e comportamentali, con lo scopo di alleviare la sofferenza fisica ed assicurare un'efficace risposta ai bisogni clinici, funzionali e sociali dei malati e della famiglia.
- L'Azienda ULSS 9 Scaligera metterà a disposizione il prontuario per i farmaci ed il repertorio dei dispositivi medici (es. aghi di Huber, sacche per drenaggi, deflussori, materiale da medicazione, protocolli per la terapia delle piaghe, elastomeri per infondere la terapia del dolore, materiale da stomia, cannule tracheostomiche, circuiti per respiratori).
- La prescrizione di dispositivi medici specialistici deve avvenire su apposita modulistica. Verranno in ogni caso seguite le indicazioni della Commissione Regionale del Veneto per la NAD sulla prescrivibilità della nutrizione artificiale, in particolare per quanto attiene ai

rapporti con il Team Nutrizione Aziendale data la specifica tipologia di assistiti seguiti da A.M.O., anche in termine di prescrizione di integratori dietetici.

Per ciò che riguarda la possibilità di "recupero farmaci" secondo le modalità previste dalla L.R. n. 23/2011, verrà utilizzato un registro di carico/scarico al fine del riutilizzo farmacologico sui nuovi pazienti arruolati

- supporto emozionale per il paziente e la famiglia ed aiuto psicologico nelle ultime fasi della vita;
- supporto pratico per assicurare a domicilio la presenza di presidi specialistici utili;
- supporto ai familiari nella fase dell'assistenza e del lutto;
- educazione dei pazienti e dei familiari nell'assistenza domiciliare;
- piani di cura avanzati e assistenza secondo le indicazioni della Medicina Palliativa;
- le attività del NCP A.M.O. si concretizzano nelle seguenti prestazioni professionali:
  - attività di coordinamento dell'equipe
  - visite mediche
  - visite infermieristiche
  - riunioni operative
  - colloqui psicologici
  - gestione delle attrezzature
  - attività di assistenza indiretta.

Queste prestazioni sono da considerarsi nel loro insieme e costituiscono uno strumento unico a disposizione dei pazienti in ADI e sono condivise dal MMG del paziente.

### **ART. 3**

L'associazione A.M.O. per attuare il progetto di cure palliative domiciliari si avvale di una equipe di operatori motivati e formati in cure palliative costituita dal seguente gruppo di figure professionali interdisciplinari:

- il Medico Responsabile dell'equipe di cura
- n. 2 MMG
- n.1 infermiere coordinatore
- n. 7 infermieri
- n. 2 OSS-OTA
- n. 2 fisioterapisti
- n.1 psicologo
- una guida spirituale
- più volontari

Entro venti giorni dalla stipula delle presente convenzione, l'Associazione è tenuta a produrre al Direttore UOC Cure Palliative l'elenco nominativo degli operatori e/o volontari e le relative mansioni.

Come sopra già evidenziato, al progetto di cura parteciperanno, unitamente all'Associazione A.M.O., il MMG del paziente, il familiare leader, l'assistente sociale e, ove possibile, il paziente stesso, secondo i criteri stabiliti dalla Regione del Veneto per l'ADI oncologica.

### **ART. 4**

L'Associazione A.M.O. si impegna a collaborare con l'Azienda ULSS 9 Scaligera nella diffusione sul territorio dei principi delle Cure Palliative nonché a contribuire, nell'ambito del piano aziendale, alla formazione specifica degli operatori coinvolti.

#### **ART. 5**

L'attività assistenziale dell'Associazione A.M.O. si svolge prevalentemente all'interno della fascia lacustre e pedemontana del comprensorio Baldo-Garda.

L'assistenza domiciliare verrà erogata tutti i giorni della settimana, garantendo la continuità di cura nei fine settimana e nei giorni festivi, unitamente alla possibilità di consulenza telefonica e disponibilità infermieristica h 24.

L'Associazione A.M.O. assicurerà la continuità del piano di cura ed ogni operatore sarà disponibile a contatti telefonici con i Curanti per il progressivo aggiornamento del piano stesso.

#### **ART. 6**

L'Associazione A.M.O. invierà al Punto ADI distrettuale il modulo di arruolamento via e-mail contenente i dati e la data di presa in carico di ogni paziente.

Gli aspetti organizzativi sono riportati nell'*ALLEGATO 1* alla presente convenzione.

Entro il 15.01.2021 l'Associazione A.M.O. invierà un report generale indicante: il numero dei pazienti presi in carico, la durata media di presa in carico, il numero accessi di tipo infermieristico, il numero accessi di altri operatori, il numero dei pazienti deceduti a domicilio ed il numero dei pazienti deceduti in Strutture Sanitarie.

#### **ART. 7**

L'Azienda ULSS 9 si impegna a riconoscere all'Associazione A.M.O. il rimborso forfettario di euro 19.600,00 per l'assistenza, dal 1.7.2020 al 31.12.2020, di almeno 40 assistiti nel semestre, garantendo un minimo di 2.000 giornate di assistenza anno e la percentuale non < 85%, dei pazienti deceduti a domicilio.

Il suddetto contributo verrà corrisposto in due tranches pari ad € 9.800,00 l'una.

La prima tranche sarà liquidata nel mese di ottobre 2020, mentre la seconda nel mese di gennaio 2021. La liquidazione avverrà necessariamente su presentazione di reports trimestrali (al 30.9.2020 e al 31.12.2020) da parte del rappresentante legale/direttore dell'associazione e certificati da parte del Direttore UOC Cure Palliative.

Ogni rapporto intercorrente tra l'Azienda ULSS 9 e l'Associazione A.M.O. Baldo Garda ONLUS inerente la presente Convenzione viene curato del referente dell'Azienda delle seguenti attività:

- per la parte tecnica dal Direttore dell' U.O.C. Cure Palliative o suo delegato;
- per la parte amministrativo-contabile dalla Direzione Amministrativa Territoriale o suo delegato.

Relativamente all'associazione A.M.O. il referente sarà il Dott. Gaetano Benati.

Il Referente Aziendale sarà il Direttore dell' U.O.C. Cure Palliative Dott. Ezio Trivellato.

#### **ART. 8**

Le parti si riservano di incontrarsi con cadenza bimestrale per l'eventuale aggiornamento della parte operativa e per la valutazione dell'attività.

#### **ART. 9**

L'Associazione A.M.O. si impegna ad assicurare tutti gli operatori contro i rischi professionali per malattia e infortunio eventualmente occorsi durante l'attività espletata ai sensi della presente Convenzione.

Parimenti, l'Associazione A.M.O. si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni provocati a persone o cose, sia dal proprio personale, sia dalle apparecchiature o presidi sanitari forniti ai pazienti in carico.

**ART.10**

L'Associazione A.M.O. si impegna a munire tutti gli operatori di idonei tesserini di riconoscimento.

**ART.11**

La presente convenzione viene prorogata fino al 31.12.2020.

**ART.12**

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, relativamente a:

- grave inadempimento dei compiti da parte dell'Associazione A.M.O.
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Azienda ULSS 9
- cancellazione dal Registro Regionale delle ONLUS

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere come Foro unico competente quello di Verona.

**ART.14**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applica la normativa vigente in materia.

**ART.15**

L'Associazione A.M.O. Baldo Garda ONLUS, ai fini del rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, è nominata responsabile così come specificato nell'allegato "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali – ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

**ART.16**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.08.91 n. 266.

Letto, approvato e sottoscritto


Verona, il 17 DIC. 2020

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C. Direzione  
Amministrativa Territoriale  
(Dott. Gabriele Gatti)



Per l'Associazione A.M.O.  
Il Presidente e Referente  
Legale dell'Associazione

(Carla De Beni)



*ALLEGATO 1*

## ASPETTI ORGANIZZATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE A.M.O. - A.D.I. A DOMICILIO

1. L'Associazione A.M.O. nell'ambito della Convenzione dovrà inviare i moduli di arruolamento al Punto A.D.I.
2. Al domicilio del paziente sarà presente la cartella ADI dell'azienda ULSS e la cartella A.M.O. per la valutazione dei sintomi e della qualità di vita. L'infermiere A.M.O. e il Medico A.M.O. sono tenuti a compilarle ad ogni passaggio per le prestazioni effettuate.
3. Le richieste di farmaci e dei dispositivi medici verranno effettuate secondo le modalità ADI (copia di ricetta seguita da originale). Richiesta alla Farmacia di Villafranca su apposita modulistica.
4. Le richieste di visita specialistica a domicilio, di trasporti a mezzo ambulanza, le consulenze ospedaliere o ambulatoriali, i ricoveri in regime di Day Hospital o di Day Surgery verranno effettuate secondo modalità ADI e segnalati sulla cartella dallo specialista di riferimento. La cartella accompagnerà quindi sempre il paziente e verrà progressivamente aggiornata dal medico esecutore della prestazione.
5. La chiusura del caso verrà comunicata via mail al Punto A.D.I. ed al Direttore della UOC Cure Palliative consegnando successivamente copia conforme della cartella A.M.O. al Distretto per la sua archiviazione.

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, (di seguito denominata "Azienda") in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Via Valverde n. 42, C.F. e P. IVA: 02573090236, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR")

E

L'Associazione A.M.O. Baldo Garda ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Carla De Beni, con sede in Bardolino (VR), via Alessandro VIII n. 6/2, C.F. e p. iva 03308620230, (di seguito: "Fornitore o Responsabile del Trattamento"),  
congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto, in esecuzione della DELIBERAZIONE n. 518 del 25/06/2020, una Convenzione avente ad oggetto "PROROGA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA" (di seguito "Convenzione") e ai fini dell'esecuzione di detta Convenzione il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui sopra - l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Fornitore"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

**Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

- "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- "Codice ": il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.Lgs 101/2018);
- "Dato/i Personale/i" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- "Categorie Particolari di Dati" indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed

1



	etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
"Dati Giudiziari"	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
"Titolare del trattamento":	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
"Responsabile del trattamento":	chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento (art. 28 GDPR);
"Trattamento":	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
"Comunicazione":	dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
"Interessato":	persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
"Autorizzati"	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice
"Subfornitore/Sub-Responsabile":	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
"Terze Parti o Terzi":	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità



diretta del titolare o del responsabile.

- "Gruppo di Lavoro Articolo 29"(WP)": indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
- "Comitato Europeo per la protezione dei dati": o European Data Protection Board indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.
- "Autorità di Controllo": indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
- "Accordo di trasferimento dei dati": indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.

## 1. Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

## 2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per le attività di cui alla Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_.

## 3. Diritti del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

## 4. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.



Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica. Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

#### **4.1. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali**

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, nel trattare i dati personali per conto del Titolare si obbligano a:

- 4.1.1. attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dalla Convenzione, dagli eventuali suoi allegati e dal presente accordo, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- 4.1.2. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- 4.1.3. non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- 4.1.4. fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- 4.1.5. impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- 4.1.6. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;



- 4.1.7. comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- 4.1.8. assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
- (i) alla sicurezza del trattamento;
  - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
  - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
  - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
  - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

#### **4.2. Violazioni dei dati personali (data breach)**

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio ed attenuare i possibili effetti negativi, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

#### **4.3. Documentazione Privacy**

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative. In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

#### **4.4. Istanze degli Interessati**

Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).



#### **4.5. Persone autorizzate**

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

#### **4.6. Sub-Responsabili e Terze Parti**

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto della Convenzione: in tal caso, la nomina dovrà essere comunicata a mezzo pec ed approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali subresponsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione del presente accordo ma dovrà essere comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c.

Il Fornitore si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Accordo.

Qualora il sub-responsabile del trattamento designato dall'odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali Responsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione della presente designazione e andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c., con allegazione dei relativi atti di designazione. Ogniqualevolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto dell'odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento.

#### **4.7. Deroche all'obbligo di riservatezza**

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione,



(c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza, fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

#### **4.8. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno**

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle circostanze di cui al precedente articolo 7 e comunque di qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

#### **5. Controlli e attività di audit**

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione. Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni. I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

#### **6. Durata e Cessazione del Trattamento**

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della Convenzione e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

#### **7. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero**

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con



espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Accordo.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

#### **8. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni**

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR. Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

#### **9. Disposizioni finali**

Si dà atto che alla scadenza o cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

DATA \_\_\_\_\_  
Il Titolare del trattamento

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Pietro Girardi

DATA \_\_\_\_\_  
Per integrale accettazione

IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Sig.ra Carla De Beni